

Obbligo della Regione di individuare e mettere a disposizione la rete integrata e adeguata di impianti per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito regionale

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater* 14 gennaio 2020, n. 426 - Mezzacapo, pres.; Gizzi, est. - R.I.D.A. Ambiente S.r.l. (avv.ti Bonura, F. e G. Fonderico, Ioannides) c. Regione Lazio (avv. Chieppa).

Sanità pubblica - Discariche per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani - Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sull'istanza per l'adozione dei provvedimenti necessari ad ottemperare all'obbligo di individuare e mettere a disposizione la rete integrata e adeguata di impianti per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito regionale.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1.La R.I.D.A. Ambiente a S.r.l. (in seguito, Rida) effettua il trattamento biologico-meccanico (TBM) dei rifiuti solidi urbani (RSU) che le vengono conferiti dai Comuni convenzionati, producendo Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR) ora Combustibile Solido Secondario (CSS), che viene successivamente conferito a “termovalorizzatori” per la produzione di energia; solo i rifiuti rimanenti all’esito del processo di trattamento vengono smaltiti in discarica, nel rispetto della relativa disciplina.

L’impianto è inserito nel vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio (D.C.R. n. 14 del 18.01.2012) e opera in forza di plurimi atti autorizzatori ottenuti nel corso degli anni.

L’ultima Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ottenuta, in particolare, autorizza Rida a trattare fino a 409.200 ton/anno di rifiuti solidi.

L’impianto serve attualmente i comuni dell’ATO “Latina” di appartenenza (che include la maggior parte dei comuni della provincia di Latina e i comuni di Anzio e Nettuno della provincia di Roma) e i comuni del limitrofo ATO “Roma” deficitario, per una popolazione servita di circa 1.700.000 abitanti equivalenti.

In base alle vigenti disposizioni statali e regionali, infatti, l’ATO deficitario è tenuto a rivolgersi, ai fini del trattamento dei RSU all’impianto idoneo più prossimo dell’ATO limitrofo non deficitario (§ 10 dell’allegato al D.C.R. n. 14/2012, recante il Piano).

Dall’attività di trattamento derivano due flussi di rifiuti: il CSS, che viene destinato al recupero energetico (termovalorizzazione) in impianti autorizzati, e il c.d. “sovrallo”, ossia il rifiuto non altrimenti recuperabile, destinato allo smaltimento in discarica.

Rida aveva, in passato, chiesto più volte alla competente Regione Lazio di individuare la “rete integrata e adeguata” di impianti per la gestione dei rifiuti necessari a conseguire l’obiettivo dell’autosufficienza su scala regionale, ivi inclusi gli impianti di smaltimento, prescritta dalla normativa europea e nazionale, presso cui poter soddisfare il pur modesto (ma allo stato della tecnica non ulteriormente riducibile) fabbisogno di smaltimento.

A fronte della perdurante inerzia della Regione, l’odierna ricorrente aveva già proposto ricorso dinanzi a codesto Tar, che, con la sentenza n. 2902 del 2016, ha ordinato alla Regione Lazio di individuare la “rete integrata e adeguata” di impianti di smaltimento rifiuti in ambito regionale. Con la successiva sentenza n. 4524 del 2018, poi, il Tar ha ordinato alla Regione Lazio di dare ottemperanza alla precedente sentenza.

In esecuzione di detta pronuncia, la Regione Lazio ha adottato la determinazione n. G070509 dell’11.6.2018, con la quale ha individuato gli impianti della rete integrata e adeguata di impianti per lo smaltimento di rifiuti del trattamento dei rifiuti urbani nella discarica di Fosse Crepacuore 3 per la limitata capacità residua di 160.000 mc e nella discarica di Collefagiolaro per 600.000 mc. Tuttavia, ad avviso della ricorrente, la rete così individuata sarebbe mancante, in quanto, con riferimento alla prima discarica, si è sempre rifiutata di ricevere i rifiuti conferiti da Rida; con riferimento alla seconda, chiuderà definitivamente in data 31.12.2019, termine prorogato al 15.1.2020.

A fronte di ciò, Rida, con note del 3.7.2019, 29.7.2019 e 13.9.2019, ha chiesto alla Regione Lazio di indicarle una discarica sostitutiva di quella di Collefagiolaro, la quale peraltro ha già provvisoriamente chiuso a causa di un incidente sul lavoro il 9.11.2019.

Roma Capitale ha adottato l’ordinanza n. 177451 del 25.11.2019, individuando la discarica Crepacuore 3, ma per un rifiuto avente un codice diverso da quello proveniente dall’impianto della Rida. La Regionale Lazio ha adottato l’ordinanza Z00003 del 27.11.2019, con cui ha posticipato la chiusura della discarica di Collefagiolaro al 15.1.2020.

Ha lamentato la ricorrente che le soluzioni individuate, da un lato, riguardano solo il territorio di Roma Capitale e, dall’altro, sono destinate a venire meno a breve. Infatti, in data 15.1.2020, con la chiusura della discarica di Collefagiolaro



verrà meno la rete integrata e adeguata di impianti che la Regione Lazio aveva assicurato alla ricorrente per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento operato nel proprio impianto sui rifiuti urbani indifferenziati dei comuni da essa serviti.

Pertanto, la Rida chiedeva a codesto Tar di ordinare, in via cautelare, alla Regione Lazio di indicare le discariche ubicate nel territorio regionale presso cui ella possa procedere allo smaltimento dei rifiuti. Nel merito, chiedeva che venisse accertata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio sulla nota di Rida del 13.9.2019 n. 377B, ordinando alla stessa di individuare e mettere a disposizione la rete integrata e adeguata di impianti per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito regionale, nominando se necessario un commissario ad acta.

Alla camera di consiglio del 16.12.2019, il Collegio tratteneva la causa in decisione e, con ordinanza n. 8271, respingeva la domanda cautelare, "tenuto conto che è stata già fissata, per la decisione nel merito del ricorso, la camera di consiglio del 10.1.2020 e che la Regione Lazio, con l'ordinanza Z00003 del 27.11.2019, ha posticipato la chiusura della discarica di Collefagiolarà".

In data 17.12.2019, la Regione depositava la nota 1020180 del 13.9.2019, con cui, in risposta all'istanza della società ricorrente, individuava nella discarica di Fosse Crepacuore 3 l'impianto disponibile per lo smaltimento dei rifiuti da essa provenienti e faceva rinvio all'ordinanza Z00003 del 27.11.2019.

Parte ricorrente depositava una memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso e proponendo, in via subordinata, motivi di censura avverso la suddetta nota regionale.

Alla camera di consiglio del 10.1.2020, la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

La società ricorrente ha avanzato domanda ex art. 31 cpa, al fine di censurare l'inerzia dell'Amministrazione regionale rispetto all'obbligo di provvedere all'individuazione della "rete integrata e adeguata" di impianti per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento operato nel proprio impianto sui rifiuti urbani indifferenziati dei comuni da essa serviti.

L'obbligo in questione, infatti, ricade chiaramente sulla Regione, come emerge dal combinato disposto degli artt. 182-bis, comma 1, 196 e 199, commi 1 e 3, lett. g) e h), del d.lgs. 152/2006, e dall'art. 26, comma 1, della direttiva 2008/98/CE (in tal senso giò Tar Lazio, Roma, n. 2902 del 2016).

L'Amministrazione regionale resistente ha provveduto – all'esito delle sentenze di questo Tar n. 2902 del 2016 e n. 4524 del 2018 – all'individuazione della "rete integrata e adeguata" di impianti, indicando le discariche di Crepacuore 3 e di Collefagiolarà. Tuttavia, la soluzione indicata dalla Regione Lazio è del tutto insufficiente.

La discarica Crepacuore 3 – in disparte la circostanza che non ha acconsentito a ricevere i rifiuti della società ricorrente – ha una limitata capacità residua; la discarica Collefagiolarà chiuderà il 15.1.2020.

Deve ritenersi, pertanto, non adempiuto l'obbligo regionale di individuare una "rete integrata e adeguata" di impianti per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento operato dalla Rida nel proprio impianto sui rifiuti urbani indifferenziati dei comuni da essa serviti.

La ricorrente ha interesse a vedere accertato tale obbligo al fine di giovare, in ambito regionale, di impianti idonei, a condizioni eque e non discriminatorie.

L'azione di adempimento è pertanto consentita, perdurando l'inadempimento e non essendo decorso il relativo termine annuale dall'ultima istanza del 13.9.2019.

Peraltro, come sottolineato dalla stessa ricorrente nella memoria del 24.12.2019, la nota regionale n. 1020180 del 13.9.2019 non è sufficiente a far venir meno il silenzio-rifiuto della Regione sull'istanza presentata dalla Rida Ambiente. Ed invero, con detta nota, la Regione si è limitata ad individuare, nella discarica di Fosse Crepacuore 3, l'impianto disponibile per lo smaltimento dei rifiuti da essa provenienti e a far rinvio all'ordinanza Z00003 del 27.11.2019.

Tuttavia, come si è visto, la discarica Crepacuore 3 è stata prevista sin dall'origine tra gli impianti della rete integrata e adeguata di impianti per lo smaltimento di rifiuti del trattamento dei rifiuti urbani. Inoltre – in disparte la circostanza che non ha acconsentito a ricevere i rifiuti della società ricorrente – ha una limitata capacità residua. L'ordinanza Z00003 del 27.11.2019, invece, riguarda altra area geografica rispetto a quella di interesse della società ricorrente.

Insomma, la nota regionale in questione non costituisce adempimento all'obbligo regionale di individuare una "rete integrata e adeguata" di impianti per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento operato dalla Rida nel proprio impianto sui rifiuti urbani indifferenziati dei comuni da essa serviti.

Conseguentemente, la Regione Lazio va condannata ad individuare, entro il termine di 180 giorni dal deposito della presente decisione, la suddetta "rete integrata e adeguata" di impianti in ambito regionale, tra cui le discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali del trattamento dei rifiuti urbani, con messa a disposizione della relativa capacità di smaltimento agli operatori laziali interessati in condizioni di parità e non discriminazione nonché di compatibilità economica con la vigente disciplina regionale tariffaria e con i valori indicati in tal senso dal vigente Piano regionale dei rifiuti.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina alla Regione Lazio di individuare, entro il termine di 180 giorni dal deposito della presente decisione, la "rete integrata e adeguata" di impianti di smaltimento rifiuti di impianti in ambito regionale in ambito regionale;
 - condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

